



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 65/2016 del 19/10/2016

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE 2017-2018 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016).

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;"

Richiamata la delibera di Consiglio metropolitano n.20 del 28/07/2016 con la quale è stato presentato lo schema di DUP 2017-2019 contenente anche un primo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e del programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del DLgs.50/2016;

Premesso altresì che:

- i. le opere pubbliche di competenza della città metropolitana comprendono interventi sul patrimonio edilizio, gestito dal Servizio manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e sul patrimonio viario, gestito dal Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico;
- ii. le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 3, comma 1 lettera a, del D.Lgs. n.50/2016, devono provvedere, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, all'adozione di un programma triennale dei lavori pubblici e di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- iii. con decreto, ancora non pubblicato, di cui all'art.21 comma 8 verranno definite le modalità ed i criteri di redazione ed aggiornamento di suddetti programmi. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo e fino all'adozione del suddetto decreto si applicano, ai sensi dell'art.216 comma 3, le medesime modalità di cui agli atti di programmazione già adottati ed efficaci;

- iv. con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, sono state stabilite le modalità per la redazione del suddetto programma, da compilarsi mediante l'impiego di schede-tipo allegate al decreto stesso e pertanto, ai sensi del citato art. 216 c.3, riferimento per la redazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale;
- v. l'articolo 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non più vigente, stabiliva che lo schema di programma, prima della pubblicazione, veniva adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti e successivamente alla sua approvazione doveva essere pubblicato sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome. Tali scadenze non vengono definite nell'ambito del DLgs 50/2016, pertanto ai sensi del citato art.216 c.3 sono da intendersi confermate;
- vi. l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
- vii. nel programma triennale delle opere pubbliche, l'elencazione dei lavori programmati deve prevedere un ordine di priorità; sono da ritenere comunque preminenti i lavori: necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- viii. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Dato atto che le risorse a disposizione delle Città metropolitane e delle Province hanno subito una pesante contrazione con la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 481 della legge 190/2014), unitamente alla riduzione di risorse destinate alle funzioni non fondamentali da parte della Regione Veneto rispetto a quanto stanziato con la legge regionale 19 del 29 ottobre 2015, incidendo sulla programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 ed impedendo di soddisfare il necessario fabbisogno economico, che può essere soddisfatto esclusivamente attraverso il ricorso all'autofinanziamento;

Preso atto delle indicazioni fornite dal Dirigente del servizio economico finanziario, con le quali sono stati stabiliti i valori delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2017 e per le annualità successive;

Visto il programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, aggiornati rispetto alla proposta presente nello schema di DUP citato nelle premesse e redatti in conformità al DLgs 50/2016, rispettivamente allegati sub.A e sub. B al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'intervento "VIA-07", previsto nell'allegato sub. A, si riferisce ad un'opera attuata da R.F.I. S.p.A. per la quale la Città Metropolitana deve corrispondere ad RFI stesso, secondo quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta il 07/07/2005, gli oneri derivanti dalle espropriazioni e pertanto non sarà soggetto agli adempimenti di cui all'art. 21 comma 7 del DLgs 50/2016;

Verificato che il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 soddisfa il rispetto dei limiti finanziari posti contemplando, nonché il rispetto delle priorità stabilite dalla normativa in quanto:

- a) per il patrimonio edilizio sono stati valutati prioritari gli interventi di manutenzione, adeguamento normativo e di recupero del patrimonio;

b) per la viabilità provinciale è stata data priorità agli interventi di manutenzione, miglioramento delle condizioni di sicurezza e di recupero del patrimonio;

Dato atto che:

- i. per le motivazioni sopraesposte, non è stato possibile inserire nella programmazione triennale quanto effettivamente necessario ai fabbisogni del patrimonio edilizio e della rete viabilistica di competenza;
- ii. è stato pertanto compilato un elenco di opere/lavori di cui all'allegato sub.C al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che rientrano nella cosiddetta "area di inseribilità", la cui attuazione potrà essere avviata solo con lo stanziamento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle attualmente disponibili;

Precisato che il suddetto elenco (allegato sub.C) contempla anche opere la cui previsione di finanziamento dovrebbe avvenire da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art. 79 della L.R. 1/2008, ma che ad oggi non è supportato da alcun provvedimento che ne consenta l'effettiva programmazione;

Visti:

- i. il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
- ii. il D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni;
- iii. il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rispettare il termine di pubblicazione di 60 giorni con quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

DECRETA

1. di adottare il programma triennale 2017 - 2019 dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, rispettivamente allegati sub.A e sub. B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'elenco allegato sub.C al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ad interventi ed opere che rientrano nella cosiddetta "area di inseribilità", potrà trovare attuazione solo con il rinvenimento di ulteriori risorse economiche, rispetto a quelle attualmente disponibili, ed è riferimento prioritario per la prossima programmazione;
3. di pubblicare, con le medesime modalità di cui ai precedenti atti di programmazione già approvati ai sensi dell'art. 216, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 allegato sub. A, per 60 giorni naturali e consecutivi sul profilo committente della città metropolitana di Venezia.

Dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d'urgenza precisati nelle premesse.

Il Sindaco metropolitano

LUIGI BRUGNARO